



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

CERTIFICA

*Baz Francesco, nato in Ostuni
il 16 novembre 1919, ha la sua
residenza in questo Comune fin
dalla nascita*

Si rilascia in carta libera per uso delle case popolari.

Ostuni, li

27. 1. 1966

Ly



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00(0)00o-----

Prot.n. 536

Brindisi, li 25 AGO. 1956

Al Sig. Bax Francesco
9^o Lotto - Scuola F - Int. 1
Ostuni

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

17.11.67
Brindisi.....

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

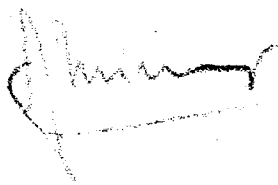
OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 20.691.- versato dal Sig. B. X. Francesco il 16.7.1956

Tale somma dovrà essere ~~versata~~ rimborzata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio e versata in q/quote di condominio a mezzo dell'allegato bollettino di c/. =

MI/ta. -

Sch 451


Mancol-ni 1364
del 30.11.67

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(147 ultime capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. BAX Francesco

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/F del 9° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.210 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 29 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

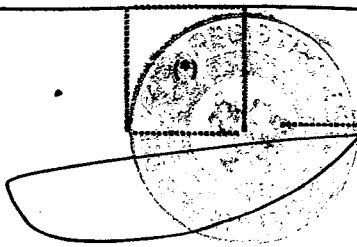


Registrata la presente denuncia, add. 27 Agosto 1960 al N. 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. BAX Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/F del 9^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.910 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1160

vol. foglio registra Atti privati, ed esatte lire Cento

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. *Carlo Francesco*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58..

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/F del 9° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *6210* mensili anticipate *74000*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58..

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

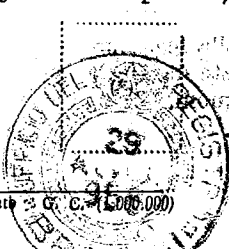
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. *1509*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *cinque*

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. *Bax Francesco*
di Quiseforte

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1/F del 9° Lotto
di case popolari nel Comune di *Osduini*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 6240 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

L. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1362

vol. foglio registro 1957, ed esatte lire *cento*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. BAX LUIGI

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. F/1 del 9° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6141 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 22200

Non censiti in catasto
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-8-1963

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28-8-1963 al N. 299

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28 AGO 1963

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
G. MAGNANTEIL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1981, n. 1283)

Al sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattarsi in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MAX FRANCESCO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/F del 9° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6141 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

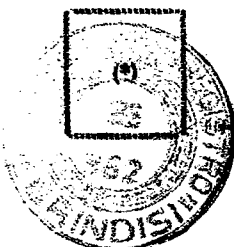
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2343

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seutodici*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fosano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7272

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Rax Francesco

Lotto 9° Scala A Int. 1

Via Piramide

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.335 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.20 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.801 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.335</u> vano per vani <u>5.20</u> £ .	<u>6.942</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>209</u>
	<u>7.801</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

A.C.P. - Brindisi
PROT. N. 10 NOV 1967

Ost. 9° Lotte
Scala F/1

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
B R I N D I S I

Il sottoscritto Bax Francesco, nato in Ostuni il 16.11.1967 - ed ivi domiciliato in via F. Tamburini, Case Popolari Scala F/int.1 - avendo riscattato detto appartamento nel gennaio u.s., rivolge rispettosa istanza a codesto spett/le Istituto tendente ad ottenere il rimborso della cauzione versata all'atto del contratto della casa ottenuta nel tempo in locazione.

Lo scrivente chiede che detta somma sia trattenuta sul proprio conto a scomputo delle rate mensili di condominio. Pertanto si crede necessario conoscere da quale mese inizierebbe tale scomputo e da quando lo scrivente dovrà ricominciare a corrispondere detta quota di condominio.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti ossequi.

Ostuni, li 9.11.1967

(Francesco Bax)

Francesco Bax

[Handwritten mark]

Scr-451

V^o Li pre' Wubosare
e versare la q/guote
di condominio -

li 11.11.67
A. De Galle

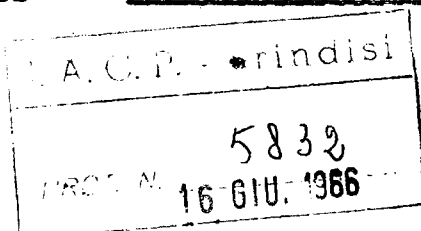
RACCOMANDATA

Ostuni, li 15.6.1966

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231-

B R I N D I S I



[Handwritten signature]

In riferimento alla nota n. 5674 di pari oggetto di codesto Spett/le Istituto, confermo la richiesta a suo tempo avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio da me attualmente abitato, sito in Ostuni Lotto 9° scala F/1- via F. Tamburini, assegnatomi in locazione semplice.

Prendo atto del prezzo fissato per il riscatto di detto alloggio, £. 1.481.760= e rendo noto che intendo corrispondere tale cifra in unica soluzione.

Ringrazio e porgo distinti ossequi

Bax Francesco - Via F. Tamburini - Case Popolari

(BR)

O S T U N I

[Handwritten signature: Francesco Bax]

[Handwritten marks]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11.6.1966

AL SIG. BAX Francesco
9° lotto C.P. - Scala F/1
1/90 Tamburini OSTUMI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in OSTUMI Lotto 9° scala F/1 Via Tamburini a suo tempo assegnatoLe in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.481.760.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

N. di prot.

4910

Brindisi li

16 LUG. 1964

AL SIG.

Bex Francesco

Longo Lamberto - Cas. Popolari

Ortisi

RACCOMANDATA

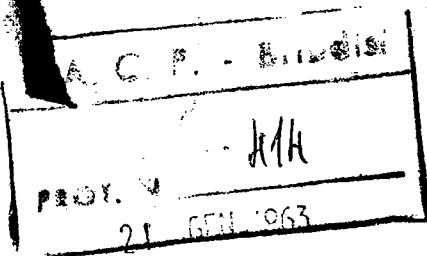
Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione. -

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -



Ostuni, li 18.1.1963

SPETT/LE IST.AUT.CASE POPOLARI

Uff.Serv.Soc.-B R I N D I S I-

Oggetto: Riscatto casa.

In riferimento alla nota n.237 del 14.1.u.s., il sottoscritto conferma quanto richiesto con nota del 4.1.63- e cioè, il riscatto dell'appartamento in cui abita attualmente, ubicato al 9° Lotto, Scala F/int.2-: tale riscatto intende farlo in contanti.

Pertanto, lo scrivente allega il vaglia bancario n.B 007179 del Banco di Napoli (filiale di Carovigno) di £.5.000=(cinquemila), quale acconto spese contrattuali riscatto alloggio. Ritene quale conto fitti, il versamento di £.5.000=(cinquemila) effettuato in favore di codesto Istituto a mezzo C/C n.26/658-del 4.1.963-.

Al sottoscritto risulterebbe necessario conoscere con un certo anticipo, la data in cui sarà stipulato il contratto.

Lo scrivente ringrazia e porge distinti ossequi.

(Francesco Bax)

O S T U N I

Largo Tamburini, Case Popolari-

All.n.1

Aut. Rev.
18/5

237

14 GEN. 1963

Uff. Serv. Sociali

- AL SIG. BAX FRANCESCO
via F. Tamburrini-Case Popolari
9° Lotto-scala F-int.2

O S T U N I
=====

In esito alla domanda presentata dalla S.V. in data 4.1.63 per il riscatto dell'alloggio, si comunica che la Commissione preposta, a suo tempo, stabilì il valore venale in L. 2.116.800.- Pertanto il prezzo di cessione corrisponde a detto importo ridotto del 30%.-

La S.V. ha effettuato il versamento di L. 5000 per spese contrattuali mediante C/C. n. 26/638. Allo scopo di evitare complicate operazioni contabili, è pregata di ritenere il versamento predetto in conto fitti e di inviare assegno bancario di L. 5000 per acconto spese contrattuali riscatto alloggio.

Coglierà l'occasione per confermare come intende riscattare la casa ossia se in contanti o a rate (non oltre 20 anni), tenute conto del tasso di interesse del 5%.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/CC/ta.-



I. A. C. P. - Brindisi
80
PROT. N.
7 GEN. 1963

Ostuni, li 4.1.1963

Oggetto: Richiesta acquisto
appartamento.

EGR. AVV. VINCENZO PALMA
DIRETTORE GENERALE DELL'IST. AUTONOMO
CASE POPOLARI - B R I N D I S I -

Il sottoscritto Bax Francesco fu Pasquale Giuseppe, nato in Ostuni il 16.11.1919- ed ivi residente in via F. Tamburini, Case popolari, Scala F/Int.1-, chiede di poter acquistare detta abitazione.

Lo scrivente chiede di conoscere il prezzo da corrispondere a codesto spett./le Istituto, tanto se si tratterà di pagamento in contanti che a riscatto.

La somma di £.5.000= (cinquemila) richiesta per la pratica in oggetto, è stata versata in favore di codesto Istituto ~~con~~ a mezzo posta, sul c/c n.26/658-.

Fiducioso nell'accoglimento della presente richiesta ed in attesa di gentile riscontro, lo scrivente ringrazia e porge

distinti ossequi

(Francesco Bax)

Francesco Bax

A
B

19/10/1956

Sig. FRANCESCO BAX

9° lotto Case Popolari

Via Pisanelli

I081

Inquilinato

16/10/1956

O S T U N I

Canone di fitto.-

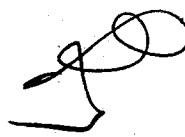
Facendo seguito alla Sua del 16/10/1956, si comunica che la S.V. deve effettuare un versamento mensile di fitto per l'importo di £.6.897.=

Tale importo è comprensivo della voce fitto, acqua normale, luce scale e IGE - così come risulta molto esattamente nella bolletta n°7 in Suo possesso.=

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Gc/Ch/gi.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 93
Uff. Rag.

Brindisi, 11 LUG. 1956

Al Sig. Base Francesco fa Giuseppe
Viale Crispi, 25
Ostuni

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Pisanelli lotto 92 scala F interno 1 (centrale) -

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4-60 -

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto. -

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £. 28.588 - come appresso dovuto:

a) mensilità di fitto e servizi dal <u>10.7.56</u> al <u>10 Agosto 1956</u>	
£. <u>1.350 -</u> vano x vani <u>4-60</u>	£. <u>6.210 -</u>
b) canone consumo acqua normale	£. <u>450 -</u>
c) contributo nelle spese di illuminazione scale	£. <u>50 -</u>
d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	£. <u>20.691 -</u>
e) deposito spese contrattuali	£. <u>1.000 -</u>
f) I.G.E. 5% su a)	£. <u>187 -</u>
TOTALE	£. <u>28.588</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 16 Luglio corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Gonf. Ubaldo VALLARINO)

0

6

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI

STAZIONE DI OSTUNI

= = =

N°24/65/6 di protocollo

Ostuni, li 3 MAG 1956

Risposta al foglio n°8601 del 21 febbraio u.s.

OGGETTO: Informazione alloggi Case Popolari.-

- ALLA PREFETTURA DI

BRINDISI

Si forniscono le informazioni richieste sul conto delle
sottonotate persone che hanno chiesto l'assegnazione di un al-
loggio nelle case popolari, costruite in Ostuni, di prossima
assegnazione.-

BAX FRANCESCO fu Giuseppe - impiegato presso Ente Riforma

nullatenente-Reddito lo stipendio- La sua famiglia si compone

dei soli coniugi e dalla madre a carico- Abita l'attuale casa

da pochi mesi la quale si compone di 3 vani a primo piano-

E' persona compresibile dei doveri di condominio- E' di buona

condotta in genere- E' solvibile

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE

(PALMIOTTA MARCO)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Brindisi, li 5 Giugno 1956

IL DIRETTORE-SEGRETARIO

(Avv. Vincenzo PALMA)

B. C. Palma

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lotto N. _____ del Comune di _____
Case in locazione o a riscatto.

Informazioni sul Sig. _____

Via _____ N. _____

1°) - Qual è reddito complessivo del nucleo familiare ha
richiedente?

£. _____ mensili

2°) - Qual è il nucleo familiare effettivo?

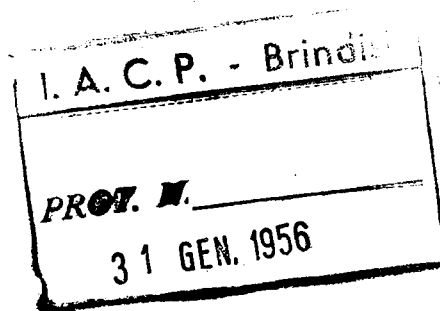
N. _____ persone

3°) - Ha veramente necessità dell'alloggio?

Sì o No

4°) - Da quanto tempo abita l'attuale casa?

5°) - E individuo comprensivo dei doveri di condominio o
indisiderabile?



ALL'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto BAX Francesco fu Pasquale
Giuseppe e di Calabrese Teresa, nato in Ostuni il
16/11/1919 ed ivi residente in Viale Francesco
Crispi 25, chiede a codesto On. Istituto la conces=
sione in fitto di n.1(uno)appartamento delle Case
Popolari di prossima assegnazione in Ostuni.

Allega pertanto i documenti richiesti.

Ossequi distinti

Bax Francesco

Francesco Bax

Ostuni, li 24 gennaio 1956

P. S. - Il sottoscritto è combattente e reduce dell'ultima guerra (1940)
prigioniero in India dal 4-1-41 all'11-8-46-

Francesco Bax

CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

Bar Tricetto

COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi		GRADO di parentela rapporti col capo famigl.	COGNOME E NOME del padre della madre		LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1 Base Francesco					Orsini	16	11	1919	coniug.	in famiglia
2 Gaetano Carolina					"	22	3	1925	"	in famiglia

Si rilascia ~~per tutto~~

~~red~~ in carta libera per

no other case ~~has~~ ^{has} been

Osturi, li

1. 20

196



L'UFFICIALE DI MINISTERO DELEGATO

8-50

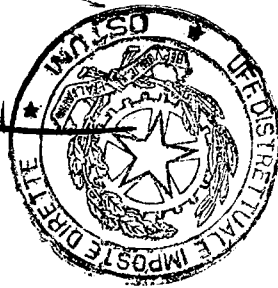
UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
— OSTUNI —

Visto Negativo

Ostuni, 27 GEN. 1956

Mod. 24 1058

Il Procuratore Superiore



N.

Esatte L. 00

per diritti d'Ufficio

Il Procuratore Superiore

Rilasciato ESCLUSIVAMENTE

per uso di Argomenti e Riferimenti



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE

SI CERTIFICA

che

Baze Francesco

figlio di

e della

nacque in

Ostuni

, il giorno

16

(sedici)

del mese di

novembre

, dell'anno

1919

(millenovecentosannove)

Rilasciato in carta libera per richiesta del (1)

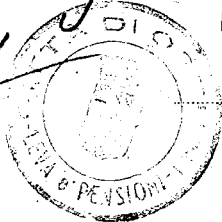
certificato penale

generale per richiesta carta popolare

Li

23-4-9/6

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



[Signature]

IL RICHIEDENTE

Sig. Procuratore della Repubblica

Visto, per l'autenticazione della firma del Sig.

[Signature]

IL SINDACO

(1) Certificato Penale Generale o di capacità civile.

Tribunale Civile e Penale di

CERTIFICATO

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome dell'individuo suindicato risulta:

NULLA

25 GEN. 1956



[Signature]

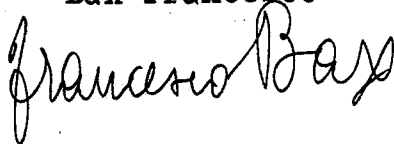
Il sottoscritto BAX Francesco fu Pasquale Giuseppe
e di Calabrese Teresa, nato in Ostuni il 16/11/1919 ed a=
bitante in via Francesco Crispi 25 dello stesso Comune,

D I C H I A R A

di abitare nella casa anzidetta da oltre 2(due)anni.

In fede di quanto sopra

Bax Francesco

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francesco Bax', written in a cursive style.

Ostuni, li 24 gennaio 1956

Documenti allegati:

- 1- Domanda -
- 2- Situazione di famiglia -
- 3- Certificato dell'Ufficio Imposte Dirette -
- 4- " di residenza nel Comune -
- 5- " penale -
- 6- Dichiarazione attestante che nell'attuale abitazione
ci si trova da almeno 2 anni -
- 7- Assegno bancario non trasferibile di $\text{£} 500 =$.

BAX FRANCESCO

Viale Crispi 25

(BR)

OSTUNI

All' Istituto Autonomo
delle Case Popolari

BRINDISI